



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO V ANNALI 2017 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

FABRIZIO CESAREO

La garanzia mobiliare accordata dall'art. 46
del t.u.b. in materia di finanziamenti alle imprese



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli, Danila Certosino, Laura Costantino,
Nicola Fortunato, Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/>

Fabrizio Cesareo

LA GARANZIA MOBILIARE ACCORDATA DALL'ART. 46 DEL T.U.B.
IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE*

ABSTRACT	
L'iperproduzione normativa coinvolge, nel corso degli anni, tutti i settori del diritto, specie quello bancario. Pertanto, l'obiettivo è quello di esaminare il privilegio bancario, vale a dire ogni singolo comma del complesso art. 46 t.u.b., previsto dal d.lgs. 1.9.1993 n. 385, nel contesto della normativa basilare del diritto dei privilegi, <i>ex artt. 2745-2783 ter c.c.</i> In quest'ambito diventano, poi, imprescindibili la natura giuridica della fattispecie prelatizia convenzionale e la definizione dell'attività creditizia a medio e lungo termine a favore delle imprese.	Legislative overproduction involves, over the years, all areas of law, especially banking. Therefore, the aim is to examine banking privilege, that means every single paragraph of the complex Article 46 t.u.b., as envisaged by Legislative Decree no. 385, in the context of the basic right of privileges, <i>ex artt. 2745-2783 ter c.c.</i> In this context, the legal nature of the conventional privilege and the definition of medium and long-term credit activity in the business sector are indispensable.
Privilegio speciale – finanziamenti a medio e lungo termine – banche e imprese	Special senior credit – medium and long term financing – banks and businesses

Sommario: 1. La fisionomia del privilegio. – 2. I finanziamenti a medio e lungo termine e i soggetti. – 3. L'oggetto del credito convenzionale. – 4. La forma, il contenuto dell'atto costitutivo e la durata del privilegio. – 5. Il regime di efficacia. – 6. La collocazione del credito convenzionale. – 7. Conclusioni.

1. Il legislatore del 1993, con d.lgs. 1 settembre n. 385, si è posto l'obiettivo di analizzare la particolare categoria del privilegio speciale a favore delle banche e relativo ai cc.dd. finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese¹. La concessione

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ Presti, 1995, 594 ss.; Piepoli, 1980, 11 ss.; Tucci, 1974, 194; Id., 1981, 187 ss.; Gabrielli, 1995, 853 ss.; Ravazzoni, 1985, 30; Cass. 6.1.1979 n. 52, Foro it., 1979, I, c. 2078; Cass. 29.9.1993 n. 9760, Foro it., 1994, I, c. 1840; Cass. 26.1.1985 n. 391 Fallimento, 1985, 734; Cass. S.U. 9.4.1984 n. 2255, Foro it., 1984, I, c. 2239; Cass. S.U. 9.4.1984 n. 2257, Fallimento, 1984, 1290; Cass. 10.3.1980 n. 1584, Foro it., 1980, I, c. 2528; T. Ascoli Piceno 31.10.1985, Fallimento, 1986, 567; Meo, 1986, 818; Cass. 24.7.1989 n. 3486, Giust. Civ., 1990, I, 117; Gabrielli, 1990, 94 ss.; Tarzia, 1983, 57 ss.; Realmonte, 1985, 657 ss.;

di questo credito, che deve sorgere da un finanziamento, consta, pertanto, di tre fondamentali condizioni: i) i finanziamenti devono essere destinati dalle banche; ii) i finanziamenti devono essere forniti alle imprese; iii) i finanziamenti devono essere a medio e lungo termine².

Autorevole dottrina, nella disamina di quella che può essere la natura giuridica del credito privilegiato in questione, parte dall'analisi dell'art. 2745 c.c., secondo cui «il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità»³. La lettura della norma summenzionata fa senz'altro evincere, in materia, il cd. “monopolio legislativo” o principio di legalità, ciò significa che l'unica fonte nel diritto dei privilegi è proprio la legge; risulta comunque ammessa la convenzione delle parti sempreché trovi disciplina nella legge, come nel caso del pegno e dell'ipoteca quali diritti reali di garanzia⁴. Quanto detto fa emergere una prima bipartizione chiarificatrice tra privilegi convenzionali e iscrizionali: i primi richiedono un atto di autonomia negoziale, *ex art.* 1322 c.c. che disciplina la possibilità di porre in essere contratti normalmente tipizzati dal legislatore prevedendo il cd. principio di tipicità o tassatività; i secondi assumono rilevanza nell'ambito di efficacia dei privilegi e necessitano dell'adempimento di un onere pubblicitario, che avrà la funzione di rendere certi ed opponibili i rapporti giuridici instaurati portando a conoscenza dei soggetti terzi determinati eventi⁵.

L'elemento fondante diventa, quindi, la causa del relativo credito e a tal proposito è possibile asserire che il privilegio in esame «non nasce per effetto della legge e della causa del credito, ma per effetto di un atto di autonomia privata nei confronti del quale, tuttavia, la causa svolge il ruolo di giustificazione del potere privato»⁶.

Orbene, l'istituto *de quo* ha una sua matrice costituzionale nell'art. 41 Cost.⁷, che riconosce la libertà di iniziativa economica privata preservando la spontaneità dei

Cass. 16.5.1956 n. 1655, Giust. Civ., 1956, I, 1524; T. Roma 18.7.1991, Foro it., 1992, I, c. 950; Gabrielli, 1992, 267 ss.; Fontana, 1991, 60; Costantino, Jannarelli, 1986, 546; Ciccarello, 1983, 113 ss.; Id., 1986, 723 ss.; Tucci, 1985, 461 ss.; Andrioli, 1967, 1; Tucci, 1993, 303 ss.; Del Vecchio, 1994, 528 ss.; Cass. 9.10.1968 n. 3171, Foro it., 1968, I, c. 2978; A. Catania 20.5.1966, Dir. fall., 1966 II, 658; T. Catania 9.12.1964, Banca borsa tit. cred., 1965, II, 116; Gaetano, 1943, 459 ss.; Id., 1956, 52; Carriero, 1994, c. 228; Andrioli, 1958, 60; Chironi, 1917, 164; T. Roma 17.9.1983, Fallimento, 1984, 742.

² Giorgianni, Tardivo, 2012, 603.

³ Presti, 1995, 626 ss.; Ferri, 1995, 176 ss.; Tucci, 1993, 321; Costi, 1994, 403; Bonfatti, 1994, 1051-1052; Carriero, 1994, c. 235; Cass. 14.7.1993 n. 7772, Dir. fall., 1993, II, 1020; Cass. 25.10.1990 n. 10360, Fallimento, 1991, 355; T. Roma 29.9.1993, Giust. civ., 1994, I, 2981; Tucci, 1985, 503; Mengoni, 1975, 18; Minervini, 1994, 968 ss.; Tucci, 1993, 322 ss.; Carpino, 1984, 325 ss.; Bianca, 1993, 608 ss.

⁴ Parente, 2001, 33 ss.

⁵ Parente, 2001, 37 ss.

⁶ Costi, 2012, 502; Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1431.

⁷ Amato, 2013, 14 ss.; Cassese, 2011, 3 ss.; Atripaldi, 1998, 9 ss.; Rolla, 2005, 155 ss.; Cardi, 2005, 1 ss.; Pinelli, 2010, 7 ss.; Amato, 1992, 7 ss.; Pizzorusso, 1996, 88 ss.; C. Cost. 24.11.1958 n. 58, Giur. cost., 1958, 881 ss.; Cheli, 1960, 300 ss.; Esposito, 1962, 37; Galgano, 1982, 1 ss.; Guarino, 1992, 21

meccanismi di mercato e ponendo centralmente la persona umana e non la proprietà, *ex art. 2 e 42 Cost.*⁸; l'obiettivo dei padri costituenti è stato quello di fornire delle linee guida basilari per il buon andamento dei mercati finanziari, al fine di attirare, da un lato, risorse ed investimenti privati e, dall'altro, tutelare l'investitore quale portatore di interessi. Altro fondamento costituzionale è possibile rinvenirlo nell'art. 47 Cost.⁹, che prescrive il cd. principio cardine della costituzione economica, attraverso cui si arriva a tutelare, in tutte le forme, l'attività di risparmio, con l'obiettivo di promuoverlo e incentivarlo attivamente, nonché a favorire l'investimento finalizzato alla proprietà abitativa; la finalità costituente è quella di integrare i principi di mercato con gli ideali sociali, delineando in questo modo un sistema misto improntato sull'apparato delle fonti europee che hanno attuato la liberalizzazione dei mercati finanziari degli Stati membri, quindi un mercato europeo comune fondato sulla concorrenza.

In concreto, il giudizio legislativo di meritevolezza sulla causa del privilegio bancario ha il compito di incoraggiare l'attività produttiva, secondo le esigenze del finanziatore; causa del credito che, tuttavia, non deve essere assolutamente scambiata erroneamente con quella generica di finanziamento, atteso l'intento di impedire l'equiparabilità all'ipoteca mobiliare¹⁰.

Oggetto di discussione è, poi, l'ipotetica duplice configurazione del privilegio bancario come istituto convenzionale ed iscrizionale; infatti, la dottrina, a seguito di un tortuoso dibattito, nega che possa attribuirsi l'ulteriore qualità iscrizionale ai privilegi convenzionali, posto che la fattispecie prelatizia in esame non produrrebbe alcun effetto prima della trascrizione e, pertanto, la relativa formalità finisce per essere considerata condizione necessaria e sufficiente per l'opponibilità ai soggetti terzi¹¹.

2. In merito alla definizione di finanziamento, si reputa ammissibile qualsiasi forma tecnica di credito bancario: dal mutuo all'apertura di credito¹². Inoltre, la durata del finanziamento deve essere superiore a diciotto mesi, considerando le operazioni a medio e lungo termine¹³.

Orunque, il privilegio bancario è da considerarsi un istituto di diritto comune: eterogeneo rispetto ai privilegi *stricto sensu*, *ex art. 2745 c.c.* e omogeneo rispetto

ss.; Luciani, 1990, 375 ss.; Moscarini, 1999, 245 ss.; Nania, 2001, 69 ss.; Oppo, 1990, 70 ss.; Pace, 1992, 457 ss.; Id., 1993, 327 ss.

⁸ Presti, 1995, 608-609; Ciccarello, 1986, 726; Tucci, 1985, 457; Piepoli, 1980, 63 ss.; Portale, 1991, 3 ss.

⁹ Amato, 2013, 22 ss.; Cerri, Baldassarre, 1965, 824; Merusi, 1980, 153 ss.; Ferri, 1974, 136 ss.; Giannini, 1977, 205; Mazzotti Di Celso, Salerno, 2007, 251; Guizzi, 171 ss.; Zito, 2008, 78-79; Giudici, 2008, 77 ss.; D'Amico, Catalano, 2008, 32.

¹⁰ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1431 ss.

¹¹ Parente, 2016, 1018 ss.; Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1433.

¹² Presti, 1995, 603 ss.; Minervini, 1993, 832; Costi, 1994, 401; Tucci, 1993, 381 ss. e 304 ss.; Carriero, 1994, 23 e c. 227 ss.; Bonfatti, 1994, 1042 ss.; Minervini, 1994, 968 ss.; Gallesio Piuma, 1994, 1066 ss.

¹³ Marano, 2010, 959.

all'ipoteca mobiliare, poiché la gradualità si realizza attraverso il fenomeno pubblicitario non ritenendo esclusiva la causa del credito¹⁴.

La possibilità fornita a tutte le banche, *ex art. 3 Cost.*, di avvalersi del privilegio convenzionale pone indubbiamente le stesse in una situazione di vantaggio, purché ne ricorrano i presupposti oggettivi¹⁵.

Sono stati così individuati i tre settori principali di finanziamento bancario: - finanziamento dell'attività di ricerca ed individuazione del campo di attività [...]; - finanziamento delle infrastrutture necessarie per l'attività [...], finanziamento effettuabile con le usuali procedure bancarie [...]; - finanziamento all'attività imprenditoriale vera e propria mediante i diversi tipi di concessione di credito bancario [...]¹⁶.

L'art. 46 t.u.b. non si riferisce più al credito speciale industriale, minerario, navale, cinematografico, alberghiero, turistico e teatrale, al commercio e all'artigianato, né certamente ad un credito alla cooperazione e per gli impianti sportivi¹⁷; per cui si mettono in risalto i soggetti erogatori e quelli destinatari, evidenziando come

da un sistema di esclusività dei soggetti abilitati al finanziamento, di tipicità delle operazioni finanziabili, di tipicità delle forme del finanziamento, di tipicità delle garanzie, si è passati ad un sistema di piena libertà del finanziamento, con particolari garanzie in caso di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, di libertà di forma, di ampliamento dei soggetti abilitati¹⁸.

3. La *condicio sine qua non* affinché possa costituirsi il privilegio bancario è la destinazione dei beni all'esercizio dell'impresa¹⁹.

Il comma 1 dell'art. 46 t.u.b. passa in rassegna i beni che possono costituire oggetto del privilegio: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, ovverosia il cd. capitale fisso dell'impresa; b) materie prime, prodotti in costo di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame, merci, ovverosia il cd. capitale circolante; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle ipotesi precedenti²⁰.

¹⁴ Marano, 2010, 959.

¹⁵ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1428.

¹⁶ Giorgianni, Tardivo, 2012, 605.

¹⁷ Presti, 1995, 606 ss.; Tidu, 1994, 624 ss.; Bonfatti, 1994, 1052; Cass. 18.7.1961 n. 1740, Giust. civ., 1961, I, 1551; Cass. 6.10.1960 n. 2583, Giust. civ., 1960, I, 1915; Gabrielli, 1985, 605; Bianca, 1993, 597 ss.; Carpino, 1984, 318.

¹⁸ Giorgianni, Tardivo, 2012, 604 ss.

¹⁹ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1427 ss.; Giorgianni, Tardivo, 2012, 603 ss.; Marano, 2010, 959.

²⁰ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1434; Presti, 1995, 609 ss.; Colombo, 1994, 245 e 294 ss.; Boero, 1984, 268 ss.; Olivieri, 1989, 113; Boero, 1984, 195 ss.; Gorla, 1992, 303; Onado, 1982, 43; Piepoli, 1980, 65; Gabrielli, 1995, 856; Rescigno, 1992, 199 ss.; Cass. 25.5.1966 n. 1337, Dir. fall., 1966, II, 533; Bonfatti, 1994, 1049 ss.

Nella lettera a) si mette in evidenza il cd. capitale fisso dell'impresa, vale a dire le immobilizzazioni immateriali e materiali; il postulato in questione, altresì, contravviene l'art. 2823 c.c., che non permette la naturale costituzione della garanzia su beni non ancora esistenti ed ostacola la costituzione di garanzia su beni altrui, non derogando all'art. 2822 c.c. La lettera b), invece, fa riferimento al cd. attivo circolante dell'impresa e specialmente alle rimanenze, quale voce del bilancio d'esercizio. Successivamente, nella lettera c), si pone l'accento sull'*iter* di individuazione del bene oggetto di privilegio, che deve compiersi tenendo conto dello schema del suo ingresso nel patrimonio dell'impresa finanziata; occorre, quindi, comprendere se tale «privilegio possa estendersi a qualsiasi tipo di bene, purché acquistato col finanziamento concesso, oppure se debba trattarsi di un bene già rientrante nelle categorie precedenti»²¹. Per quanto concerne la lettera d), infine, ci si domanda «se i crediti in questione possano essere oggetto del privilegio anche in via autonoma»²².

Orduque, la norma enuclea l'importante principio di tassatività, relativo all'elenco summenzionato dei beni. Si sollevano però dubbi sull'eventuale natura rotativa della garanzia: il problema nasce in considerazione del fatto che alcuni beni sono sottoposti a delle trasformazioni durante il ciclo produttivo, ovvero possono formare oggetto di acquisto. Pertanto, ci si domanda se far rientrare i beni trasformati, oppure usciti dal patrimonio dell'impresa, nell'oggetto del privilegio originario; ma è lo stesso dettato normativo a prevederne la relativa rotatività²³. Per alcuni beni, infatti, la trasformazione e la sostituzione sono insite nella definizione. Esempi di trasformazione dei beni sono: il trasferimento del pegno della cosa perita all'indennità dovuta dall'assicuratore, *ex art.* 2747 c.c.²⁴; il trasferimento del pegno sul credito verso terzi alla somma di denaro riscossa, *ex art.* 2803 c.c.; la regolamentazione delle garanzie costituite su strumenti finanziari dematerializzati in regime di gestione accentrata, *ex art.* 83 *octies* t.u.f. Il modello di sostituzione è, invece, rappresentato dal comma 1 dell'art. 2764 c.c.²⁵, secondo cui il privilegio del locatore di immobili si estende ai frutti dell'anno e a tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato, considerato il fatto che la fattispecie prelatizia è destinata ad avere effetti nel momento dell'esecuzione della stessa nei riguardi del debitore e non nell'istante della costituzione del privilegio²⁶.

Il comma 2 dell'art. 46 t.u.b. sembrerebbe assumere, invece, un orientamento opposto a quanto detto finora, atteso che l'atto costitutivo scritto ha l'obbligo di

²¹ Presti, 1995, 615.

²² Presti, 1995, 617.

²³ Presti, 1995, 600 ss.; Tucci, 1993, 318 ss.; Piepoli, 1980, 46 ss. e 68 ss.; De Laurentis, 1994, 37 ss.; Tarzia, 1983, 71 ss.; Gabrielli, 1995, 853 ss.; Tucci, 1981, 199 ss.; T. Roma 18.7.1991, Foro it., 1992, I, c. 950; Gabrielli, 1990, 105 ss., 181 ss. e 216 ss.; Gabrielli, Danese, 1986, I, 692 ss.; Tucci, 1974, 114 e 128; A. Catania 20.5.1966, Dir. fall., 1966, II, 658.

²⁴ Parente, 2016, 1050 ss.

²⁵ Parente, 2016, 1265 ss.

²⁶ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1434 ss.

prevedere l'esatta descrizione dei beni e dei crediti oggetto del privilegio, ponendosi in contrasto con la naturale trasformazione e sostituzione dei beni²⁷; descrizione, quella dell'anzidetto comma della norma, senz'altro più precisa della sufficiente indicazione del credito e della cosa, *ex art. 2787*, comma 3, c.c., in merito alla scrittura costitutiva di pegno su beni mobili²⁸.

È opportuno valutare, altresì, l'applicazione del principio di specialità, istituto tipico delle garanzie reali e, a tal proposito, la Cass. con sentenza del 28.5.1998 n. 5264 ha espresso un orientamento consolidatosi nel tempo affermando l'efficacia, oltre la legittimità, della previsione della cd. clausola di rotatività, sempreché il mutamento dell'oggetto sia equivalente a quello inizialmente costituito in pegno; posto che il succitato principio non ostacola il mutamento dell'oggetto della garanzia, essendo funzionale alla tutela dei creditori chirografari. Quindi, si ammette l'accrescimento di valore dei beni vincolati, senza, di conseguenza, creare nocimento al principio di specialità, allorché non si determini una riduzione del patrimonio del datore di garanzia volto al soddisfacimento della massa dei creditori. Orbene, solo nel caso in cui l'aumento di valore risulti ingiustificato bisognerebbe delineare l'ipotesi della formazione di una nuova garanzia; infatti, «l'incremento di valore realizzato in seguito alla lavorazione rappresenta la naturale conseguenza dello svolgimento del processo produttivo e non sottrae beni alla soddisfazione dei creditori chirografari»²⁹. In tale prospettiva, il rimedio risolutorio parrebbe essere quello di utilizzare «criteri che, anche in un momento successivo all'accensione della garanzia, svolgano una funzione individuante»³⁰; difatti, la conseguenza del processo di trasformazione, nel ciclo produttivo, della *res* nativa è di porre l'*onus probandi* l'origine del bene in capo alla banca³¹.

La problematica dell'esatta descrizione va poi analizzata insieme al privilegio del venditore di macchine, *ex art. 2762* c.c., dal quale si ricava uno dei fondamentali criteri per distinguere i privilegi speciali quasi possessuali da quelli possessuali³². I primi sfruttano il cd. criterio di localizzazione; godono del sequestro conservativo, *ex art. 2769* c.c., quale mezzo di tutela processuale cautelare e trovano il loro corrispettivo nella *lex rei sitae*, vale a dire la legge del luogo in cui le cose si trovano, quale criterio di collegamento individuato all'interno della legge, di diritto internazionale privato e processuale, 31.5.1995 n. 218. I secondi sfruttano il cd. criterio del possesso del bene; godono del diritto di ritenzione, quale mezzo di autotutela preventiva sostanziale e trovano il loro corrispettivo nella *lex fori*, vale a dire la legge ove ha sede l'autorità

²⁷ Presti, 1995, 618 ss.; Cass. 16.6.1992 n. 7396, Giust. civ., 1993, I, 1619; Cass. 5.2.1979 n. 751, Giust. civ., 1979, I, 1273; Costantino, 1992, 409 ss.; Dolmetta, 1992, 375 ss. e 391 ss.; Id., 1994, 446 ss.; Oppo, 1985, 197 ss.

²⁸ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1436.

²⁹ Piscitello, 2000, 58 ss.; Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1437.

³⁰ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1438.

³¹ Marano, 2010, 960.

³² Parente, 2001, 302 ss.

giudiziaria investita della controversia, quale qualificazione individuata all'interno della predetta legge³³. Infatti, «sono chiamati quasi possessuali quelli la cui efficacia è subordinata alla condizione che la cosa si trovi in un determinato luogo [...]»³⁴. La questione che si pone all'attenzione è se il mutamento della localizzazione nel corso del finanziamento garantito comporti, per la *res singularis*, l'estinzione del privilegio; ma, l'art. 46 t.u.b. non condiziona affatto il verificarsi della fattispecie prelatizia all'esistenza di una specifica localizzazione, considerando che, a differenza dell'art. 2762 c.c., non prevede nessun rimando alla stessa³⁵. Le norme summenzionate sono, comunque, da leggere in combinato con il comma 2 dell'art. 2747 c.c., secondo cui «se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso».

4. Il privilegio bancario deve scaturire, a pena di nullità, da atto scritto, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 46 t.u.b. Al fine di rendere l'atto opponibile ai terzi, è necessario trascriverlo nel registro, *ex art.* 1524 c.c., di modo che il predetto risulti da un atto pubblico, ovvero da una scrittura privata autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, *ex artt.* 2657 e 2703 c.c.³⁶ A conferma di ciò, il comma 6 dell'art. 46 t.u.b. prevede che gli oneri notarili siano ridotti della metà³⁷.

L'atto deve obbligatoriamente contenere: a) l'esatta descrizione dei beni su cui viene costituito; b) la banca creditrice; c) il debitore; d) il soggetto che ha concesso il privilegio speciale ed i beni che ne formano oggetto; e) l'ammontare e le condizioni del finanziamento; f) la somma di denaro per la quale esso è assunto³⁸. È probabile, altresì, che il negozio costitutivo del privilegio sia compreso nel contratto di finanziamento stesso³⁹.

Per ciò che concerne la durata del privilegio,

si ritiene che la garanzia, una volta prestata, perduri fino a che l'obbligazione cui inerisce non venga soddisfatta, senza alcuna rinnovazione della relativa trascrizione. L'estinzione del diritto di credito determinerà anche la caducazione della garanzia, stante la natura accessoria di quest'ultima. In ogni caso, nella prassi vengono sempre inserite previsioni volte a regolare il venir meno degli effetti della garanzia⁴⁰.

³³ Parente, 2016, 1032 ss.; Parente, 2001, 49 ss.

³⁴ Parente, 2001, 50.

³⁵ Parente, 2016, 1245 ss.; Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1439.

³⁶ Presti, 1995, 621 ss.; Tucci, 1985, 495; A. Catania 10.9.1990, *Giur. comm.*, 1991, II, 612; T. Catania 31.10.1988, *Giur. comm.*, 1989, II, 440; Cass. 17.9.1992 n. 10652, *Giust. civ.*, 1993, I, 2194; Tondo, 1963, 586; Tucci, 1980, 112.

³⁷ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1440; Marano, 2010, 959.

³⁸ Bragantini, Gatta, Bonito Oliva, 2016, 272; Marano, 2010, 959.

³⁹ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1440.

⁴⁰ Bragantini, Gatta, Bonito Oliva, 2016, 272.

5. Il regime di efficacia assolve alla funzione di risoluzione dei conflitti che possono nascere riguardo ai terzi che abbiano acquistato in un secondo tempo diritti sulle *res* oggetto della garanzia e riguardo ai terzi creditori. L'opponibilità *de quo* ha alla base la trascrizione nel registro, *ex art.* 1524 c.c., con funzione dichiarativa, come previsto dal comma 3 dell'art. 46 t.u.b.⁴¹

Il comma 5 dell'art. 46 t.u.b. deve essere, poi, analizzato con il predetto comma 3 dell'art. 46, secondo cui «fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3 [...]»; la trascrizione in esame non è, però, capace di dare spontaneamente origine ad un giudizio di mala fede del terzo, atteso che non viene ad esistere una nuova categoria di *res* registrate. Infatti, «nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo»; il trasferimento del privilegio sul credito avviene, pertanto, *ope legis*, attraverso il meccanismo della surrogazione reale, anche se non espressamente richiamato dal negozio costitutivo del privilegio, fintantoché il corrispettivo «sia ancora individuabile perché ancora dovuto o perché elemento distinto nel patrimonio del debitore»⁴². In merito ai crediti, di cui al comma 3 dell'art. 46 t.u.b., la giurisprudenza di merito del Tribunale di Ascoli Piceno del 24.6.1993 ha specificato come il principio dell'opponibilità dipenda dalla trascrizione e non dal sistema di notificazione al debitore ceduto⁴³.

La trascrizione dell'atto costitutivo del privilegio deve, poi, effettuarsi nel registro, *ex art.* 1524 c.c., del luogo ove ha sede l'impresa finanziata, ovvero, se diverso, nel registro del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio; nel secondo caso, «si è ritenuto che, in tali circostanze, l'opponibilità ai terzi venga a realizzarsi con la realizzazione della seconda trascrizione, e che la mancanza o l'inesattezza di una delle trascrizioni infici integralmente il meccanismo pubblicitario»⁴⁴.

6. Per ciò che concerne la cd. graduazione dei privilegi, è possibile dire che nell'ordinamento italiano esistono, in materia, diversi ordini di gradualità e precisamente, quello: a) di apertura del fallimento, secondo cui i primi creditori ad essere soddisfatti saranno i privilegiati ed in subordine i chirografari; b) di cui all'art. 2751 c.c., in materia di crediti per spese funebri, d'infermità e alimenti; c) di cui all'art. 2751 *bis* c.c., inerente i crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane; d) di cui all'art. 2752 c.c., concernente i crediti per tributi diretti dello Stato, per I.V.A. e per tributi degli enti

⁴¹ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1440 ss.

⁴² Bragantini, Gatta, Bonito Oliva, 2016, 273.

⁴³ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1442.

⁴⁴ Rispoli Farina, Falcone, 2016, 1443.

locali; e) di cui agli artt. 2758 e 2772 c.c., in materia di crediti per tributi indiretti; f) di cui all'art. 2759, relativo ai crediti per le imposte sul reddito; g) di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., inerenti rispettivamente le spese e i crediti per atti conservativi o di espropriazione; h) di cui all'art. 2776 c.c., riguardante la collocazione sussidiaria sugli immobili; i) di cui agli artt. 2777, 2778 e 2780 c.c., concernenti rispettivamente la preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti, l'ordine degli altri privilegi sui mobili e l'ordine dei privilegi sugli immobili.

Contrariamente a quanto previsto in modo consolidato dalla giurisprudenza della Cassazione, autorevole dottrina ha, però, elaborato la cd. tesi del "super privilegio", ponendo al primo posto i crediti per spese di giustizia *ex art. 2755 c.c.*, *in secundis* i crediti di lavoro *ex art. 2751 bis c.c.* ed infine i crediti pignoratizi⁴⁵.

In conclusione⁴⁶, il comma 4 dell'art. 46 t.u.b. prevede che il privilegio bancario, a cui è assegnato il grado previsto nel comma 3 dell'art. 2777 c.c., apparirà posposto esclusivamente al privilegio per spese di giustizia e al privilegio per crediti di lavoro⁴⁷; ciò, infatti,

non pregiudica eventuali altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione. In definitiva, quindi, in caso di conflitto tra il privilegio *ex art. 46 t.u.b.* e gli altri privilegi, dovrà aversi riguardo in primo luogo al grado del privilegio e, nell'ipotesi di parità di grado, all'antiorità della trascrizione, derogandosi in tale ultimo caso alla disciplina dell'art. 2782 c.c.⁴⁸.

7. In tal senso, il testo unico ha il merito di aver ricondotto a sistema la complessa disciplina dell'istituto *de quo*, diversificandosi dalla disamina precedente che poneva centralmente il principio della specializzazione operativa degli enti creditizi. La problematica che residua è, tuttavia, quella di evidenziare l'eventuale funzione economico-industriale, quindi merceologica, del privilegio bancario, ovvero se quest'ultimo debba rappresentare un "punto di partenza" nel panorama ordinamentale, vale a dire una stigmatizzazione del presente meccanismo creditizio.

A parere di chi scrive, dall'art. 46 t.u.b., si evince in maniera indiscutibile il *favor* concesso alle imprese, che godono della possibilità di realizzare un incremento degli investimenti nel medio e lungo periodo, realizzando una sorta di "capitalizzazione del credito"; questo si realizzerebbe attraverso l'"oblazione" di beni, rientranti nel complesso aziendale, all'istituto di credito finanziatore, senza che questo determini un *deficit* della costituzione degli stessi nell'attività d'impresa e senza che quanto detto ricada sulla capacità di reddito dell'azienda. Il privilegio in questione finisce, pertanto, per avere una mera natura succedanea rispetto alle garanzie reali, quali pegno, *ex artt.*

⁴⁵ Parente, 2001, 276 ss.

⁴⁶ Presti, 1995, 631-632; Cass. 8.1.1982 n. 76, Foro it., 1982, I, c. 394; Castronovo, 1989, 565.

⁴⁷ Presti, 1995, 624-625; Costantino, 1992, 409 ss.; Id., 1984, 261 ss.; Presti, 1992, 76 ss.

⁴⁸ Bragantini, Gatta, Bonito Oliva, 2016, 273.

2784-2807 c.c. ed ipoteca, ex artt. 2808-2899 c.c., in quanto: il primo può gravare su beni mobili ed è subordinato alla necessità dello spossessamento, ma con la legge n. 401 del 24 luglio 1985, inerente la costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione controllata, il legislatore ha anche introdotto la particolare fattispecie del pegno senza spossessamento; la seconda, viceversa, può gravare su beni immobili, o beni mobili registrati e non priva il costituente del possesso del bene.

Riferimenti bibliografici

- Amato G. (1992), Il mercato nella Costituzione. *Quad. cost.*, I, p. 7 ss.
- Amato G. (2013), *L'informazione price-sensitive*. Firenze: Fup.
- Andrioli V. (1958), Art. 2745, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca. Bologna-Roma: Zanichelli.
- Andrioli V. (1967), Il privilegio degli incentivi dello stato agli industriali e ai commercianti, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, II. Milano: Giuffrè.
- Atripaldi V. (1998), La Costituzione economica tra “patto” e “transizioni”, in *Governi ed economia. La transizione istituzionale nella XI Legislatura*, a cura di V. Atripaldi, G. Garofalo, C. Gnesutta, P.F. Lotito. Padova: Cedam.
- Baldassare A. (1997), *Diritto inviolabili*, in *Diritti della persona e valori costituzionali*. Torino: Giappichelli.
- Bianca C.M. (1993), La vendita e la permuta, in *Tratt. dir. civ.*, fondato da F. Vassalli, I. Torino: Utet.
- Boero P. (1984), Le ipoteche, in *Giur. sist. civ. comm.*, fondata da W. Bigiavi. Torino: Utet.
- Bonfatti S. (1994), La disciplina dei crediti speciali nel “testo unico” delle leggi in materia bancaria e creditizia. *Giur. comm.*, I, p. 1042 ss.
- Bragantini M., Gatta M., Bonito Oliva L. (2016), Gli altri contratti di garanzia su beni specifici, in *I contratti di garanzia a favore delle banche*, in *Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati*. Milano: Wolters Kluwer, pp. 270-274.
- Bruni G.B. (1986), La garanzia “fluttuante” nell’esperienza giuridica inglese e italiana. *Banca borsa tit. cred.*, I, p. 692 ss.
- Cardi E. (2005), *Mercati e istituzioni in Italia. Diritto pubblico dell’economia*. Torino: Giappichelli.
- Carpino B. (1984), La vendita, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. 11. Torino: Utet.
- Carriero G. (1994), La nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento dell’impresa. *Foro it.*, I, c. 227 ss.
- Cassese S. (2011), *La nuova Costituzione economica*. Roma-Bari: Laterza.
- Castronovo C. (1989), Le frontiere nobili della responsabilità civile. *Riv. crit. dir. priv.*, p. 565 ss.
- Cavaleri C. (1978), *Iniziativa economica privata e costituzione “vivente”*. *Contributo allo studio della giurisprudenza sull’art. 41 Cost.* Padova: Cedam.

- Cerri A., Baldassarre A. (1965), Interpretazione dell'ordinanza di rimessione, tutela del risparmio, decreti legislativi vincolati. *Giur. cost.*, p. 824 ss.
- Cheli E. (1960), Libertà e limiti dell'iniziativa economica privata nella giurisprudenza della Corte costituzionale e nella dottrina. *Rass. dir. pubbl.*, I, p. 300 ss.
- Chironi G.P. (1917), *Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno*, I. Torino: Bocca editori.
- Ciccarello S. (1983), *Privilegio del credito e uguaglianza dei creditori*. Milano: Giuffrè.
- Ciccarello S. (1986), voce Privilegio (dir. priv.), in *Enc. dir.*, XXXV. Milano: Giuffrè.
- Colombo G.E. (1994), Il bilancio d'esercizio, in G.E. Colombo e G. Oliveri, *Bilancio d'esercizio e consolidato*, in *Tratt. s.p.a.*, diretto da G.E. Colombo e R. Portale, vol. 7. Torino: Utet.
- Costantino G. (1984), *Le espropriazioni forzate speciali. Lineamenti generali*. Milano: Giuffrè.
- Costantino G., Jannarelli A. (1986), Commento alla legge 24 luglio 1985, n. 401. *Nuove leggi civ. comm.*, p. 546 ss.
- Costantino (1992), Commento alla legge 26 novembre 1990, n. 353. *Nuove leggi civ. comm.*, p. 409 ss.
- Costi R. (1994), *L'ordinamento bancario*. Bologna: Il Mulino.
- Costi R. (2012), *L'ordinamento bancario*. Bologna: Il Mulino.
- D'Amico M., Catalano S. (2008), Tutela del risparmio e principi costituzionali. *Dir. ec.*, I, p. 32 ss.
- De Laurentis G. (1994), *Il rischio di credito. I fidi bancari nel nuovo contesto teorico, normativo e di mercato*. Milano: Egea.
- Del Vecchio F. (1994), *I privilegi nella legislazione civile, fallimentare e speciale*. Milano: Giuffrè.
- Dolmetta A.A. (1992), Per l'equilibrio e la trasparenza nelle operazioni bancarie: chiose critiche alla legge 154/1992. *Banca borsa tit. cred.*, I, p. 375 ss.
- Dolmetta A.A. (1994), Dal testo unico in materia bancaria e creditizia alla normativa delle clausole abusive (Direttiva CEE, n. 93/13). *Dir. banc.*, I, p. 446 ss.
- Esposito C. (1962), I tre commi dell'art. 41 della Costituzione. *Giur. cost.*, p. 37 ss.
- Ferrara F.Jr. (1932), *L'ipoteca mobiliare*. Roma: Sefi.
- Ferri G. (1974), La validità attuale della legge bancaria. *Riv. dir. comm.*, p. 136 ss.
- Fontana A. (1991), Pegno senza spossessamento: ancora qualche riflessione sulla legge 24 luglio 1985, n. 401. *Quadr.*, p. 60 ss.
- Gabrielli E. (1991), *Il pegno "anomalo"*, Padova: Cedam.
- Gabrielli E. (1992), Garanzia "rotativa", vincoli su titoli di stato e disciplina del pegno. *Riv. dir. civ.*, II, p. 267 ss.
- Gabrielli E. (1995), Le garanzie rotative, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, in *Trattato*, diretto da F. Galgano, vol. I. Torino: Utet.
- Gabrielli E., Danese G.A. (1995), Le garanzie sui beni dell'impresa: profili sulla *floating charge* nel diritto inglese. *Banca borsa tit. cred.*, I, p. 633 ss.

- Gabrielli G. (1985), Le garanzie sui beni mobili nell'ordinamento italiano e le conseguenze del passaggio dei beni da uno ad altro stato. *Riv. dir. civ.*, II, p. 605 ss.
- Gaetano G.P. (1943), I privilegi, in *Comm. cod. civ.*, diretto da M. D'Amelio e E. Finzi. Firenze: S.A.G. Barbera.
- Gaetano G.P. (1956), I privilegi, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da F. Vassalli. Torino: Utet.
- Galgano F. (1982), *Art. 41*, in *Comm. cost.*, a cura di G. Branca. Bologna-Roma: Zanichelli.
- Gallesio Piuma M.E. (1994), Esenzioni legislative dalla revocatoria fallimentare e marginalità dell'azione nei confronti di un soggetto "forte". *Giur. comm.*, I, p. 1066 ss.
- Giannini M.S. (1977), *Diritto pubblico dell'economia*. Bologna: Il Mulino.
- Giorgianni F., Tardivo C. M. (2012), *Manuale di diritto bancario e degli operatori finanziari*. Milano: Giuffrè, pp. 603-610.
- Giudici P. (2008), *La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari*. Milano: Giuffrè.
- Gorla G. (1992), *Art. 2823*, in *Del pegno. Delle ipoteche (art. 2784-2899)*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca. Bologna-Roma: Zanichelli.
- Guarino G. (1992), Pubblico e privato dell'economia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie. *Quad. cost.*, p. 21 ss.
- Guizzi F. (2005), La tutela del risparmio nella Costituzione. *Filangieri*, 2-4, p. 171 ss.
- Luciani M. (1990), *Economia nel diritto costituzionale*, in *Dig. pubbl.*, V. Torino: Utet.
- Marano P. (2010), Finanziamenti alle imprese, in *Le insinuazioni al passivo*, a cura di M. Ferro. Padova: Cedam, pp. 959-961.
- Mazzotti Di Celso M., Salerno G.M. (2007), *Manuale di diritto costituzionale*. Padova: Cedam.
- Mengoni L. (1975), *Gli acquisti a non domino*. Milano: Giuffrè.
- Meo G. (1986), L'ipoteca di immobile aziendale tra concetto di azienda e rapporto pertinenziale. *Giur. merito*, I, p. 816 ss.
- Merusi F. (1980), *Art. 47*, in *Comm. cost.*, a cura di G. Branca. Bologna-Roma: Zanichelli.
- Minervini G. (1993), Dal decreto 481/92 al testo unico in materia bancaria e creditizia. *Giur. comm.*, I, p. 832 ss.
- Minervini G. (1994), Il vino vecchio negli otri nuovi. *Giur. comm.*, I, p. 968 ss.
- Olivieri G. (1989), *I conferimenti in natura nelle società per azioni*. Padova: Cedam.
- Moscarini A. (1999), Sussidiarietà e libertà economica, in *Trasformazioni della funzione legislativa. "Vincoli" alla funzione legislativa*, a cura di F. Modugno, I. Milano: Giuffrè.
- Nania R. (2001), Libertà economiche e libertà d'impresa, in *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, vol. I. Torino: Giappichelli.
- Onado M. (1982), *Banca e sistema finanziario*. Bologna: Il Mulino.

- Oppo G. (1985), Finanziamenti in ECU, clausole monetarie e garanzie del prestito. *Riv. dir. civ.*, I, p. 197 ss.
- Oppo G. (1990), L'iniziativa economica, in AA. VV., *La costituzione economica a quarant'anni dall'approvazione della Carta fondamentale*. Milano: Giuffrè.
- Pace A. (1992), *Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale*. Padova: Cedam.
- Pace A. (1993), Libertà "del" mercato e "nel" mercato. *Pol. dir.*, II, p. 327 ss.
- Parente F. (2001), *Il sistema dei privilegi del credito*. Milano: Giuffrè.
- Parente F. (2016), Art. 2745 – Fondamento del privilegio, in *Della tutela dei diritti (Artt. 2643-2783 ter)*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, vol. 1. Torino: Utet, pp. 981-1021.
- Parente F. (2016), Art. 2746 – Disinzione dei privilegi, in *Della tutela dei diritti (Artt. 2643-2783 ter)*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, vol. 1. Torino: Utet, pp. 1021-1049.
- Parente F. (2016), Art. 2747 – Efficacia del privilegio, in *Della tutela dei diritti (Artt. 2643-2783 ter)*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, vol. 1. Torino: Utet, pp. 1050-1057.
- Parente F. (2016), Art. 2762 – Privilegio del venditore di macchine, in *Della tutela dei diritti (Artt. 2643-2783 ter)*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, vol. 1. Torino: Utet, pp. 1245-1261.
- Parente F. (2016), Art. 2764 – Crediti del locatore di immobili, in *Della tutela dei diritti (Artt. 2643-2783 ter)*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, vol. 1. Torino: Utet, pp. 1265-1283.
- Piepoli G. (1980), *Garanzie sulle merci e spossessamento*. Napoli: Jovene.
- Pinelli C. (2010), *I rapporti economico-sociali fra Costituzione e trattati europei*, in *La Costituzione economica: Italia, Europa*, a cura di C. Pinelli e T. Treu. Bologna: Il Mulino.
- Piscitello P. (2000), *Le garanzie bancarie flottanti*. Torino: Giappichelli.
- Pizzorusso A. (1996), *La Costituzione. I valori da conservare, le regole da cambiare*. Torino: Einaudi.
- Portale G.B. (1991), Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata. *Riv. soc.*, p. 3 ss.
- Presti G. (1992), *Ipoteca per debito altrui e fallimento*. Milano: Giuffrè.
- Presti G. (1995), Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese. *Banca borsa tit. cred.*, I, p. 594 ss.
- Ravazzoni A. (1985), Le ipoteche, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. 20. Torino: Utet.
- Realmonte (1985), Il pegno, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. 19. Torino: Utet.
- Rescigno M. (1992), *Titoli rappresentativi di merci e circolazione delle merci*. Milano: Giuffrè.
- Rispoli Farina M., Falcone G. (2016), Le operazioni bancarie speciali, in *Le operazioni attive*, in *I contratti bancari*, a cura di E. Capobianco, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli. Torino: Utet, pp. 1422-1443.

- Rolla G. (2005), *Il sistema costituzionale*, vol. III. Milano: Giuffrè.
- Tarzia G. (1983), Il libro IV della tutela dei diritti quarant'anni dopo. *Riv. Dir. proc.*, p. 57 ss.
- Tidu A. (1994), Il nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. *Riv. dir. civ.*, II, p. 624 ss.
- Tondo M. (1963), Su privilegio speciale di credito industriale. *Banca borsa tit. cred.*, II, p. 586 ss.
- Tucci G. (1974), *Garanzia sui crediti dell'impresa e tutela dei finanziamenti: l'esperienza statunitense e italiana*. Milano: Giuffrè.
- Tucci G. (1981), *Riforma dei privilegi e finanziamento dell'impresa*, in *Legislazione economica (1978-1979)*, a cura di F. Vassalli e G. Visentini. Milano: Giuffrè.
- Tucci G. (1985), I privilegi, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. 19. Torino: Utet.
- Tucci G. (1993), Le norme per l'esercizio di particolari operazioni di credito: la nuova disciplina dei privilegi nel finanziamento alle imprese. *Banca impr. soc.*, p. 303 ss.
- Zito A. (2008), Contraddizioni concettuali ed anomalie sistemiche del mercato finanziario: considerazioni minime sulla centralità della tutela del risparmiatore. *Dir. ec.*, I, p. 78 ss.